



**PARERE MOTIVATO**  
**n.89 del 7 Maggio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Seconda Variante al Piano degli Interventi del Comune di Rosolina (RO).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppato;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Rosolina con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.85605 del 28.02.2019 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Seconda Variante al Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 116636 del 22.03.19 del Genio Civile di Rovigo.
- Parere n. 28253 del 28.03.19 assunto al prot. reg. al n. 127400 del 29.03.19 dell'ULSS 5.
- Parere n.2155 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n.158337 del 18.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 71/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** La Variante al PI del Comune di Rosolina in oggetto, si sostanzia nella predisposizione di una previsione puntuale codificata (Scheda Progetto), di intervento diretto, per l'insediamento nell'ambito della ZTO D3 dell'impianto produttivo, ora insediato in zona residenziale di Volto; con la scheda puntuale è definita con precisione anche la destinazione urbanistica. La proposta di Variante al PI si fonda quindi sul trasferimento di un'attività produttiva esistente da zona "impropria", a zona "propria" di nuovo impianto ed è quindi finalizzata al trasferimento dell'impianto di betonaggio dall'attuale sito in località Volto, in ZTO B3, all'area artigianale/industriale/commerciale classificata D3, con conseguente individuazione della scheda normativa di intervento codificato e posta appunto in ZTO D3. L'attuale area, per una superficie di quasi 5.000 mq, è classificata come zona "B - Residenziale di completamento", con indicazione di "opere incongrue", che negli anni recenti ha consolidato il tessuto insediativo secondo un modello compositivo di quartiere ed è preesistente ai più recenti sviluppi residenziali d'intorno e appare oggi quindi incongruente col tessuto circostante, sia per tipologia insediativa e produttiva, che riguardo alla mobilità nel centro urbano. Rispetto al tessuto insediativo nel quale è collocato, la presenza dell'impianto produttivo ha manifestato progressivamente condizioni di distonia e per certi aspetti anche conflittuali. L'adiacenza dell'area del nuovo insediamento alle zone produttive già urbanizzate preesistenti, favorisce un ottimale utilizzo delle infrastrutture tecnologiche dei servizi a rete e della viabilità esistenti, limitando l'impatto per le nuove urbanizzazioni. Con il nuovo insediamento viene sottratta una superficie precedentemente destinata a seminativo, oggi incolta, pari 1,9226 ha e la restituzione a verde pubblico alberato di 0,3260 ha; si evidenzia come la superficie agricola sottratta non risulta di pregio ed è interclusa inoltre, con riferimento al dimensionamento del PAT e secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, la presente Variante non comporta consumo aggiuntivo di Superficie Agraria Utilizzata (SAU) poiché l'area è già classificata come "aree di urbanizzazione programmata". Oltre quanto previsto per la specifica scheda urbanistica per l'ambito in oggetto, per la porzione residua della ZTO D3 restano valide le norme di cui all'articolo 43 delle NTA vigenti. Secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, l'aspetto della dismissione dell'impianto attuale non rientra direttamente nella presente proposta di Variante al PI in quanto la definizione di PI e PAT è già tale da determinare il corretto uso dell'area, definirne la tipologia urbana e residenziale, oltre alle eventuali condizioni di recupero urbano.



Oltre al corretto inserimento urbanistico dell'attività con il trasferimento da zona "impropria" a zona "propria" deputata all'insediamento produttivo, secondo quanto evidenziato dal Valutatore nel RAP, lo spostamento dell'impianto comporterà la necessaria applicazione delle normative di settore con riferimento agli scarichi e alle immissioni, mediante parere dell'autorità ambientale competente, ARPAV, oltre alla costante verifica degli stessi. La ricollocazione inoltre garantisce il mantenimento e il sostegno della quota occupazione, permettendo contemporaneamente l'ammodernamento del layout produttivo e la mobilità delle risorse economiche e imprenditoriali. La ricomposizione della superficie a verde in un ambito unitario di oltre mq 2.200, posto in area corrispondente alla previsione di corridoio ecologico secondario del PAT, è anche finalizzata alla formazione e realizzazione di un bacino di laminazione. Inoltre, al margine della superficie fondiaria sui lati ovest e nord, verso gli spazi pubblici e di eventuale futura espansione, è prevista la realizzazione di una barriera vegetale di filtro e mitigazione dell'impianto.

Prima dell'attuazione di quanto previsto nella presente Variante al Pi, dovrà essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale".

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, dalla quale emerge che la Seconda Variante al Piano degli Interventi del Comune di Rosolina, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Seconda Variante al Piano degli Interventi nel Comune di Rosolina, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- **Prima dell'attuazione:**
  - deve essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale".
- **In fase di attuazione:**
  - devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP,
  - devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:



- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
- prescrivendo:
- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Caprimulgus europaeus*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
  - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  - di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Rosolina, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUUV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado*